



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

38^ Seduta

Martedì 12 marzo 2024

Deliberazione n. 271 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disciplina del Sistema statistico Calabria (SiSCal).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione i tredici articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 266/12^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 26 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 15 marzo 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 271 del 12 marzo 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA DEL SISTEMA STATISTICO CALABRIA (SISCAL)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 2024.

Reggio Calabria, 15 marzo 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente legge, il legislatore regionale istituisce, allo scopo di disciplinare le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici, il Sistema statistico Calabria (SiSCal) con l'obiettivo di coinvolgere nell'attuazione delle attività suddette, oltre alla struttura organizzativa preposta della Giunta regionale, gli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN nel seguito) nel territorio regionale (Città metropolitana di Reggio Calabria, Province, Comuni, Camere di Commercio, Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione Calabria), nonché le Università e gli istituti AFAM del territorio regionale.

In Italia, la statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema Statistico Nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Il SISTAN è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale, nata con l'intenzione di consentire una gestione più efficace dell'attività statistica nazionale aumentando la capacità di risposta alle esigenze informative del Paese e generando quelle sinergie e complementarietà che solo il coordinamento fra i produttori di informazione statistica può assicurare.

Oltre ad Istat, fanno parte del SISTAN gli Enti di informazione statistica e gli uffici di statistica inseriti organicamente nelle varie amministrazioni in cui si articola l'organizzazione pubblica.

Tra questi:

- Enti di informazione statistica, quali l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP);
- Amministrazioni centrali e Aziende Autonome dello Stato;
- Enti nazionali e altri soggetti (ad esempio, ACI, AGEA, CONI, CNEL);
- Regioni e Province autonome;
- Prefetture – UTG;
- Province;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
- Comuni e loro associazioni.



Consiglio regionale della Calabria

In particolare, gli uffici di statistica del SISTAN, nell'ambito delle attribuzioni della normativa di riferimento:

- presidiano lo svolgimento delle rilevazioni dell'Amministrazione di appartenenza, tra le quali quelle previste dal Programma Statistico Nazionale;
- curano i rapporti con gli altri Enti del SISTAN anche al fine di condividere i dati relativi alle rilevazioni di rispettiva competenza;
- promuovono l'informatizzazione a fini statistici di archivi e dati amministrativi;
- garantiscono la diffusione dei risultati delle rilevazioni effettuate.

La legge contiene alcuni elementi innovativi rispetto alle normative delle altre regioni italiane emanate in attuazione della norma statale di riferimento, ovvero del d.lgs 322/1989, tra le quali, in particolare, la promozione della fruizione dei dati statistici nell'ambito del portale Calabria Open Data nonché la previsione della collaborazione e del supporto, da parte dell'Ufficio di statistica regionale, al Consiglio regionale nell'ambito dell'iter di formazione e monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali.

In particolare, relativamente alla collaborazione e al supporto al Consiglio regionale, la presente legge opera nel senso di consentire una migliore efficacia della produzione legislativa anche attraverso azioni di monitoraggio e di manutenzione normativa che prevedono il coinvolgimento, tempo per tempo, delle strutture competenti per materia di Consiglio e Giunta regionale, dimostrando come una maggiore sinergia tra le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta regionale possa rappresentare una prassi ordinaria di buona amministrazione nell'ambito del processo di attuazione delle politiche dell'Ente.

Quanto ai lavori preparatori della presente legge, si evidenzia che nel 2020 la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale di Statistica hanno attivato un percorso di collaborazione destinato a consentire il completamento del sistema statistico regionale – anche per il tramite di reti di collaborazione con i soggetti attivi sul territorio, quali le CCIAA, le Prefetture, il mondo dell'Università e della ricerca – e, di volta in volta, all'Ente, di disporre di strumenti e metodologie per comprendere le dinamiche sociali ed economiche, e contestualmente, per individuare strumenti di rilancio dell'economia e della competitività regionale. Per il suddetto fine è stato costituito un comitato tecnico scientifico composto da rappresentanti della Regione e dell'Istat, che ha predisposto la bozza di lavoro utilizzata ai fini della presentazione della presente legge.



Consiglio regionale della Calabria

La legge è composta da tredici articoli, per come di seguito descritti.

L'articolo 1 enuncia oggetto e finalità della legge.

L'articolo 2 prevede componenti e modalità di adesione al Sistema Statistico Calabria (SiSCal).

L'articolo 3 definisce le funzioni del SiSCal.

L'articolo 4 disciplina le funzioni dell'Ufficio di statistica regionale.

L'articolo 5 istituisce e regola le attribuzioni della commissione statistica regionale.

L'articolo 6 prevede il Programma statistico regionale definendone i contenuti.

L'articolo 7 prevede le modalità di accesso ai dati statistici regionali per cittadini e stakeholder in genere.

L'articolo 8, nel disciplinare il segreto statistico, opera un rinvio alla normativa vigente.

L'articolo 9, nel disciplinare l'obbligo di fornire il dato, opera un rinvio alla normativa vigente.

L'articolo 10 definisce le modalità attraverso le quali si può contribuire alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura statistica in ambito regionale.

L'articolo 11 prevede che l'Ufficio regionale di statistica rende disponibili i dati statistici utili per la predisposizione e il monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali.

L'articolo 12 definisce la clausola valutativa tramite la quale effettuare il monitoraggio dell'attuazione della legge, tempo per tempo.

L'articolo 13, da ultimo, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Come specificato dall'articolo 13, rubricato "Clausola di invarianza finanziaria", all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

In particolare, si specifica quanto segue:

– senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale sono le attività analiticamente elencate all'articolo 3, di coordinamento ovvero di promozione di forme di collaborazione tra i soggetti del sistema di statistica regionale;



Consiglio regionale della Calabria

- il personale da assegnare all'Ufficio di statistica di cui all'articolo 4 è individuato nell'ambito della dotazione organica della Regione Calabria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- le attività di formazione dei referenti statistici, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) vengono effettuate con la collaborazione dell'Istat – come già avvenuto nel recente passato – ovvero a valere sull'offerta formativa della Regione Calabria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- alla stessa maniera, non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale le attività a carico del gruppo di lavoro interdipartimentale di cui all'articolo 10, in quanto con tale dizione è individuato il gruppo di lavoro che già collabora, a titolo gratuito, con il Responsabile Open Data dell'Ente, per le attività di apertura dei dati nella disponibilità dell'amministrazione regionale;
- l'articolo 11, infine, prevede che l'ufficio di statistica renda disponibili i dati statistici utili per la predisposizione e il monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali. Si tratta, in sostanza, di attività che non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Di seguito, la tabella riepilogativa, con l'indicazione analitica, articolo per articolo, dell'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Enuncia oggetto e finalità della legge. Ha carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
2	Prevede componenti e modalità di adesione al Sistema Statistico Calabria (SiSCal). Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
3	Definisce le funzioni del SiSCal. Ha carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
4	Disciplina le funzioni dell'Ufficio di statistica regionale. Ha carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

5	Istituisce e regola le attribuzioni della commissione statistica regionale. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito e l'attività di segreteria è espletata dal personale regionale senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00 €
6	Prevede il Programma statistico regionale definendone i contenuti. Ha carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
7	Prevede le modalità di accesso ai dati statistici regionali per cittadini e stakeholder in genere.	//	//	0,00 €
8	Disciplina il segreto statistico, operando un rinvio alla normativa vigente.	//	//	0,00 €
9	Disciplina l'obbligo di fornire il dato, operando un rinvio alla normativa vigente.	//	//	0,00 €
10	Definisce le modalità attraverso le quali si può contribuire alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura statistica in ambito regionale. Il gruppo di lavoro interdipartimentale già collabora, a titolo gratuito, con il Responsabile Open Data dell'Ente, per le attività di apertura dei dati nella disponibilità dell'amministrazione regionale.	//	//	0,00 €
11	Utilizzo dei dati statistici nella formazione e nel monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali. Trattasi di attività di coordinamento che non prevede nuovi oneri.	//	//	0,00 €
12	Definisce la clausola valutativa tramite la quale effettuare il monitoraggio, da parte dell'Ufficio regionale di statistica, dell'attuazione della legge, tempo per tempo. Non comporta nuovi oneri.	//	//	0,00 €
13	Prevede la clausola di invarianza finanziaria e assenza di nuovi oneri.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica), la presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, per le seguenti finalità:

- a) coordinare i processi di produzione statistica nel territorio regionale;
- b) realizzare, nell'ambito del territorio regionale, la connessione delle fonti informative, la razionalizzazione dei relativi flussi e la migliore condivisione dei dati finalizzati all'informazione statistica;
- c) assicurare la rispondenza delle attività di competenza in materia statistica ai fabbisogni conoscitivi del territorio garantendone l'orientamento alle specificità regionali;
- d) individuare gli strumenti di miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta dalle strutture regionali competenti con particolare riferimento ai profili di pertinenza, accuratezza, tempestività e fruibilità;
- e) concorrere alle attività del Sistema statistico nazionale di cui al d.lgs. 322/1989, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;
- f) garantire all'amministrazione regionale la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;
- g) promuovere l'informazione statistica;
- h) promuovere la fruizione dei dati statistici, privilegiandone la disponibilità nell'ambito del portale Calabria Open Data, nel rispetto della normativa vigente in materia di "apertura dei dati" e delle Linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 5 marzo 2022.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2

(Sistema Statistico Calabria – SiSCal)

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è demandato al Sistema statistico Calabria (SiSCal), costituito nel modo seguente:

a) dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 4, alla quale è demandato il coordinamento dei procedimenti di natura statistica di competenza, e che svolge le funzioni di Ufficio di statistica regionale;

b) dalla commissione statistica regionale di cui all'articolo 5;

c) previa intesa, dagli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), istituiti presso:

1) la Città metropolitana di Reggio Calabria;

2) le amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia;

3) i Comuni in forma singola o associata o consortile;

4) le Camere di Commercio industria, artigianato, agricoltura;

5) le Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione Calabria;

d) previa intesa, dall'Università della Calabria di Rende (CS), dall'Università Magna Graecia di Catanzaro, dall'Università Mediterranea di Reggio di Calabria e dagli istituti del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) presenti nel territorio regionale.

2. Per la formalizzazione della richiesta di adesione al SiSCal, il rappresentante legale dei soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), inoltra specifica richiesta alla amministrazione regionale.

3. L'amministrazione regionale svolge il ruolo di coordinamento del SiSCal, per il tramite dell'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Funzioni del SiSCal)

1. Al SiSCal sono attribuite le seguenti funzioni:

a) disciplinare le attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche derivanti dalle rilevazioni svolte dalla Regione ovvero dagli uffici di statistica degli enti e organismi pubblici del Sistema medesimo;



Consiglio regionale della Calabria

b) garantire la disponibilità delle informazioni necessarie per le rilevazioni di competenza regionale ricomprese nel Programma statistico nazionale (PSN);

c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali e, in particolare, di quelle funzionali alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione delle operazioni finanziate con risorse comunitarie;

d) favorire l'implementazione di attività di studio, ricerca ed elaborazione di dati in materia statistica da parte degli enti locali;

e) promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 322/1989, lo sviluppo di uffici di statistica degli enti locali in forma associata o consortile, definendo i possibili scenari di aggregazione degli uffici medesimi;

f) promuovere e realizzare rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche di particolare interesse per l'amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti o istituti universitari;

g) promuovere l'implementazione, nell'ambito del PSN, delle rilevazioni, tra quelle di cui alla lettera f), ritenute di interesse nazionale;

h) implementare forme di costante collaborazione e supporto con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), anche per il tramite dell'Ufficio territoriale dello stesso Istituto, per garantire la migliore efficacia delle attività del sistema statistico regionale;

i) garantire la fruizione dei dati statistici, privilegiandone la disponibilità nell'ambito del portale Calabria Open Data nel rispetto della normativa vigente in materia di "apertura dei dati" e delle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 86/2022;

j) garantire la trasmissione, la comunicazione e il trattamento dei dati personali tra gli Uffici di statistica degli enti e organismi pubblici del SiSCal nei limiti previsti dall'articolo 6-bis del d.lgs. 322/1989 e con le modalità e i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 9 del 20 aprile 2004 (Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale) del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat).



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4

(Ufficio di statistica regionale)

1. L' Ufficio di statistica regionale svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 322/1989.

2. Nell'ambito del SiSCal, l'Ufficio di statistica regionale, avvalendosi della collaborazione delle strutture organizzative della Giunta regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 322/1989. In particolare, svolge i seguenti compiti:

a) promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale, nell'ambito del PSN;

b) coordina lo svolgimento delle rilevazioni di competenza dell'Ente, ricomprese nel PSN, individuando la struttura amministrativa competente per materia;

c) fa da tramite tra le strutture amministrative regionali e l'Istat per rendere disponibili alle strutture medesime strumenti e metodologie per comprendere le dinamiche sociali ed economiche e, contestualmente, per individuare strumenti di rilancio dell'economia e della competitività regionale;

d) promuove, al fine di garantire la migliore qualità delle attività di competenza regionale in materia statistica, anche in collaborazione con l'Istat, le attività di formazione e di aggiornamento dei referenti statistici di cui al comma 3;

e) svolge, per le finalità istituzionali dell'amministrazione regionale, rilevazioni non inserite nel PSN, attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comstat, dandone preventiva comunicazione all'Istat;

f) predispone, su proposta dei soggetti facenti parte del SiSCal e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989, entro il termine di centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, il Programma statistico regionale (PSR);

g) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, a seguito di richiesta di dati e notizie per le rilevazioni statistiche di interesse regionale, previste dal PSR e dal PSN, non li forniscono o li forniscono errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 322/1989.



Consiglio regionale della Calabria

h) fornisce collaborazione e supporto al Consiglio regionale nell'ambito dell'iter di formazione e monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Ufficio di statistica costituisce la rete dei referenti statistici individuati dai dipartimenti regionali e dalle strutture amministrative ad essi equiparate.

4. A norma della Direttiva n. 1/Comstat del 15 ottobre 1991 (Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione), l'Ufficio di statistica è tenuto a fornire all'Istat:

a) gli elementi di competenza per la preparazione del PSN per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'Istituto, entro il 28 febbraio di ogni anno;

b) il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 322/1989, tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel PSN, entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Al personale da assegnare all'Ufficio di statistica è richiesto, preferibilmente, il possesso di titolo di studio in materie statistiche, ovvero di avere frequentato corsi post-laurea o post diploma in materie statistiche.

Art. 5

(Commissione statistica regionale)

1. La commissione statistica regionale è composta dal responsabile dell'Ufficio di statistica regionale, che ne promuove la costituzione, la presiede e ne programma le attività e, previa intesa, dai seguenti componenti:

a) un rappresentante del Consiglio regionale;

b) un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI Calabria);

c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Calabria);

d) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) un rappresentante delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione Calabria;

f) un rappresentante dell'ufficio territoriale dell'Istat;

g) un docente universitario esperto in statistica per ciascuna Università e istituto AFAM calabrese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);



Consiglio regionale della Calabria

2. I componenti della commissione sono designati dai soggetti di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Responsabile dell'Ufficio di statistica regionale.

3. La commissione statistica è individuata con delibera della Giunta regionale e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla designazione di cui al comma 2.

4. La commissione statistica resta in carica per cinque anni decorrenti dall'atto di nomina di cui al comma 3.

5. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture amministrative regionali competenti per materia, nonché rappresentanti di categorie di portatori di interesse in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. L'Ufficio di statistica regionale predispone il disciplinare delle attività di competenza della commissione statistica di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, e ne propone l'adozione alla commissione medesima.

7. L'attività di segreteria è espletata dal personale regionale senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8. Le sedute della commissione statistica si svolgono in modalità web conference.

9. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento comunque denominato, né rimborso spese di qualsiasi genere.

10. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:

a) condivide il disciplinare di cui al comma 6, vi apporta eventuali modifiche e lo adotta entro il termine di trenta giorni dalla predisposizione dello stesso;

b) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli enti appartenenti al SiSCal;

c) collabora alla predisposizione e all'aggiornamento del PSR di cui all'articolo 6, del quale monitora, periodicamente, l'attuazione;

d) adotta il PSR di cui all'articolo 6 entro il termine di trenta giorni dalla sua predisposizione;

e) definisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra i soggetti del SiSCal di cui all'articolo 2;



Consiglio regionale della Calabria

f) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione, la razionalizzazione e la diffusione dei dati relativi alle indagini afferenti al PSR di cui all'articolo 6;

g) fornisce supporto su ogni altra questione indicata dall'Ufficio di statistica regionale;

h) promuove la costituzione delle forme associative o consortili degli Uffici di statistica comunali, per come stabilito dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 322/1989;

i) propone, d'intesa con l'ufficio territoriale Istat, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica.

Art. 6

(Programma statistico regionale)

1. Il Programma statistico regionale (PSR), predisposto dall'Ufficio di statistica regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta i seguenti caratteri:

a) ha durata triennale, viene aggiornato annualmente dall'Ufficio di statistica regionale e i relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Istat ai fini dell'inserimento nel PSN;

b) prevede le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale precisando metodologie e modalità di attuazione;

c) individua i soggetti, tra quelli appartenenti al SiSCal, tenuti a collaborare all'implementazione delle attività di cui alla lettera b);

d) è sottoposto all'esame della commissione statistica regionale di cui all'articolo 5 e, una volta adottato dalla commissione, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale;

e) si raccorda con le metodologie, gli standard e le nomenclature previsti dal PSN di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989.

Art. 7

(Accesso ai dati statistici)

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel PSR sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermi restando i divieti previsti dalle disposizioni in tema di tutela del segreto statistico



Consiglio regionale della Calabria

di cui all'articolo 9 del d.lgs. 322/1989 e secondo le modalità stabilite dalla Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991 e dall'Atto di indirizzo n. 3/Comstat del 27 marzo 2018 (Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all'Istituto nazionale di statistica per le attività di cui all'art. 6, c.1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 322/1989, non ancora validati dall'Istituto).

2. Gli enti o i soggetti pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini, possono accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta all'Ufficio di statistica regionale.

3. L'accesso ai dati di cui al comma 1 e alle informazioni del PSR sono resi disponibili anche nel portale Calabria Open Data nel rispetto delle disposizioni in tema di tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 322/1989.

4. L'Ufficio di statistica regionale trasmette periodicamente ai soggetti facenti parte del SiSCal i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema statistico regionale.

Art. 8

(Segreto statistico)

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel PSR sono resi disponibili solo in forma aggregata, secondo modalità che rendono non identificabili gli interessati, come previsto dal Considerando n. 162 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR).

2. In materia di segreto d'ufficio, si applicano agli addetti all'Ufficio di statistica regionale le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/1989.

3. Al personale dell'Ufficio di statistica regionale e ai referenti statistici dipartimentali di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano, inoltre, le norme in materia di segreto d'ufficio previste dall'ordinamento regionale e, in particolare, l'articolo 12, comma 7, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 357 del 21 luglio 2023.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 9

(Obbligo di fornire i dati statistici)

1. L'obbligo di fornire i dati statistici, per le rilevazioni di interesse regionale individuate nel PSR o nel PSN, è disciplinato dall'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989, al quale si rinvia, ferme restando le specificazioni del Considerando numero 162 del GDPR.

2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1:

- a) i dati personali delle particolari categorie di cui all'articolo 9 del GDPR;
- b) i dati personali relativi a condanne penali e reati come previsto dall'articolo 10 del GDPR.

3. L'Ufficio di statistica regionale, una volta venuto a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al comma 1, procede al relativo accertamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

4. L'Ufficio di statistica regionale redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), lo trasmette al Prefetto di Catanzaro, che procede ai sensi degli articoli 18 e seguenti della medesima legge, e invia all'Istat la comunicazione relativa all'avvio del procedimento sanzionatorio.

Art. 10

(Diffusione della cultura statistica)

1. Per contribuire alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura statistica in ambito regionale è prevista l'implementazione, a cura del gruppo di lavoro interdipartimentale e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, nel portale Calabria Open Data:

- a) della biblioteca statistica regionale, in formato digitale;
- b) di una apposita sezione, nella quale sono illustrate alcune elaborazioni che mostrano come, a partire dall'analisi del dato grezzo, sia possibile pervenire, anche per integrazione di diverse fonti informative, alla programmazione, in ambito regionale, delle attività e delle risorse necessarie per la promozione dello sviluppo economico e sociale.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 11

(Utilizzo dei dati statistici nella formazione e nel monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali)

1. L'Ufficio di statistica regionale rende disponibili i dati statistici utili per la predisposizione e il monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. Con cadenza annuale, dalla entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4, invia alla commissione consiliare competente la relazione sull'attuazione della presente legge regionale.

2. La relazione riguarda:

- a) l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3;
- b) le attività dell'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4;
- c) le attività della commissione statistica regionale di cui all'articolo 5;
- d) il PSR di cui all'articolo 6 e la sua attuazione;
- e) la fruizione dei dati statistici nell'ambito del portale Calabria Open

Data.

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.